



MARCO DI PAOLA
AVVOCATO

Via Udine n. 6 - 82037 Telese Terme (BN)
Tel. 349.2670615 Pec avvmarcodipaola@pec.it

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c.

PER

GUARNIERI MICHELANGELO, nato a Benevento (BN) il 16/07/1973 e residente in Amorosi (BN) alla Via Ortale n. 36 (C.F. GRNMHL73L16A783I), rappresentato e difeso, giusta mandato allegato al fascicolo telematico, dall'Avv. Marco Di Paola, nello studio del quale elettivamente domicilia in Telese Terme (BN) alla Via Udine n. 6 (pec avvmarcodipaola@pec.it),

ricorrente.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso la cui sede è domiciliato *ex lege*, in Firenze, in Via degli Arazzieri, 4 (pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it),

convenuto.

*_*_*

OGGETTO: MOBILITÀ ORDINARIA DIRIGENTI SCOLASTICI A.S.2023/2024 — VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA SPETTANTE ALL'ISTANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 33 L. 104/92 E DELL'ART. 601 D.LGS. N. 297/1994 — ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA ASSEGNAZIONE DI POSTI VACANTI IN ORGANICO — ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE APPLICATI DAGLI UU.SS.RR. — ILLEGITTIMO ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ ORDINARIA IN ENTRATA PRESENTATE DA DIRIGENTI SCOLASTICI ANCORA SOGGETTI A VINCOLO DI PERMANENZA NELLA PROPRIA SEDE DI TITOLARITÀ —CONSEQUENTE DIRITTO DELL'ISTANTE AL TRASFERIMENTO NELLE 7 REGIONI OPZIONATE



PRIMA DELLA TOSCANA (REGIONE ASSEGNATA).

*

**INDICE RICORSO
ESPOSIZIONE DEI FATTI**

— I —

Stato di servizio dell'istante quale dirigente scolastico..... **3**

— II —

Partecipazione dell'istante alla procedura di mobilità ordinaria nazionale dei dirigenti scolastici indetta dal convenuto Ministero per l'a.s. 2023/2024 – accoglimento della domanda di trasferimento nella regione Toscana (8^a preferenza espressa)..... **4**

— III —

Illegittima mancata assegnazione dall'USR Molise del posto di dirigente scolastico vacante in organico nella procedura di mobilità ordinaria a.s. 2023/2024 **13**

— IV —

Sui riscontri dati dagli UU.SS.RR. alle istanze del Dott. Guarnieri di accesso agli atti delle procedure di mobilità e di ostensione dei criteri di assegnazione delle sedi **14**

— V —

Assegnazione delle sedi disponibili nelle regioni opzionate in favore di dirigenti scolastici ancora soggetti a vincolo di permanenza nella sede di titolarità. **20**

— VI —

Sulla condizione dell'istante quale portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992, nonché di unico care giver del padre portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992. **21**

IN DIRITTO

— I —

Illegittimità del mancato espletamento della procedura di mobilità interregionale in entrata nella Regione Molise – inesistenza di situazione di esubero nell'organico dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/2024. **23**

— II —



Diritto del ricorrente all'assegnazione ad una delle sedi illegittimamente assegnate in favore di dirigenti scolastici ancora soggetti al vincolo di permanenza nella sede di titolarità al momento della presentazione della domanda di mobilità. 25

—III—

Violazione dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale e contrattual-collettiva vigente e richiamati dalla Circolare MIM n. 35901 del 16/06/2023 – Violazione del diritto di precedenza dell'istante ex lege n. 104/1992, sia a titolo personale che quale unico referente per l'assistenza del genitore gravemente invalido. 29

P.Q.M. 34

*_*_*

ESPOSIZIONE DEI FATTI

—I—

Stato di servizio dell'istante quale dirigente scolastico.

- 1) Il ricorrente, dott. Guarnieri Michelangelo, a decorrere dal 01/09/2020 (decorrenza economico/giuridica), è stato assunto a tempo indeterminato dal convenuto Ministero nel ruolo di *dirigente scolastico*, in quanto vincitore di concorso.
- 2) Durante il triennio iniziale, dal 01/09/2020 e fino al 31/08/2023, l'istante ha prestato servizio presso la prima sede di titolarità assegnatagli¹: l'Istituto Comprensivo Statale “Villorba e Povegliano” di Villorba (TV).
- 3) All'esito della **procedura di mobilità ordinaria nazionale dei dirigenti scolastici indetta dal convenuto Ministero per l'a.s. 2023/2024**, l'istante, a decorrere dal 01/09/2023, è stato assegnato quale dirigente scolastico ad una nuova sede di titolarità, l'Istituto Comprensivo Statale “DI SOCI”, sito in **Bibbiena (AR)**, presso la quale presta a tutt'oggi servizio.

*_*_*

¹ Cfr. in all. 01: contratto di lavoro stipulato tra il Ministero convenuto e l'istante, per l'assunzione di quest'ultimo quale dirigente scolastico a tempo indeterminato e scheda istituto prima sede di titolarità estratta dal sito web Ministeriale “Scuola in chiaro”.



Partecipazione dell'istante alla procedura di mobilità ordinaria nazionale dei dirigenti scolastici indetta dal convenuto Ministero per l'a.s. 2023/2024 – accoglimento della domanda di trasferimento nella regione Toscana (8^a preferenza espressa).

- 4) L'istante ha partecipato alla predetta procedura di mobilità mediante domande di mobilità interregionali, nelle quali ha chiesto il trasferimento dall'allora sua sede di titolarità (l'Istituto Comprensivo Statale "Villorba e Povegliano" di Villorba -(TV), verso una delle seguenti regioni, riportate di seguito secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda:

- | |
|--------------------------|
| 1) MOLISE |
| 2) LAZIO |
| 3) CAMPANIA |
| 4) ABRUZZO |
| 5) BASILICATA |
| 6) PUGLIA |
| 7) UMBRIA |
| <u>8) TOSCANA</u> |
| 9) CALABRIA. |

- 5) Precisamente, l'istante, in data 22/06/2023, ha inoltrato le proprie domande di mobilità interregionale ed i relativi allegati all'USR per il Veneto (sua sede di titolarità nell'a.s. 2022/2023), precisamente a mezzo PEC, registrata al n. protocollo n. 17845/2023 – cfr. all. 11.2 al presente ricorso.
- 6) L'USR per il Veneto, a sua volta, in data 05/07/2023, ha trasmesso a mezzo PEC le predette domande del dott. Guarnieri ed i relativi allegati a tutti gli Uffici Scolastici delle Regioni opzionate, nonché allo stesso dott. Guarnieri per sua opportuna conoscenza (cfr. PEC USR per il Veneto, in all. 11.3 al presente ricorso).
- 7) L'istante ha avanzato le predette domande di mobilità interregionale per rilevanti esigenze personali ivi indicate nei termini che seguono:



“A- Il sottoscritto dichiara di prestare assistenza al padre disabile in condizione di gravità, in qualità di referente unico:

1) al sig. GIUSEPPE GUARNIERI (PADRE), nata a PUGLIANELLO, il 19/01/1937, residente nel comune di AMOROSI (BN) disabile con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92.

B- Il sottoscritto dichiara di avere certificazione ex L.104/92 personale con grado di invalidità civile pari al 67 % sopravvenuta rispetto all’incarico in essere.

C- Ricongiungimento/riavvicinamento alla famiglia (moglie, due figli minorenni e genitori anziani di cui uno disabile grave)”.

- 8) Unitamente alla domanda di mobilità interregionale, l’istante, quindi, inoltrava i seguenti atti e documenti:

All.1)	Curriculum vitae dell’istante, aggiornato e sottoscritto
All.2)	Copia documento di identità dell’istante in corso di validità
All.3a) All.3b)	<p><u>Documentazione invalidità istante:</u></p> <p>All. 3a):</p> <p>Verbale emesso in data 11/11/2022 dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità – Centro Medico Legale INPS di Benevento- con cui l’istante è stato riconosciuto quale: “<i>INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88</i>”, con percentuale del “67%”;</p> <p>All. 3b):</p> <p>Verbale emesso in data 11/11/2022 dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap – Centro Medico Legale INPS di Benevento con cui all’istante è stato riconosciuto il seguente “<i>Grado invalidità</i>”: “<i>Portatore di</i></p>



	<i>handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104”;</i>
All.4a) All.4b)	<p align="center"><u>Documentazione invalidità Guarnieri Giuseppe</u></p> <p align="center"><u>(padre dell’istante):</u></p> <p align="center">All. 4a):</p> <p>Verbale emesso in data 25/11/2021 dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap – Centro Medico Legale INPS di Benevento, con cui è stato riconosciuto al Sig. Guarnieri Giuseppe del “<i>Grado invalidità</i>”: “<i>Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L5.2.1992, n.104</i>”;</p> <p align="center">All. 4b):</p> <p>Verbale emesso in data 25/11/2021 dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità – Centro Medico Legale INPS di Benevento - con cui il Sig. Guarnieri Giuseppe è stato riconosciuto quale: “<i>INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L 508/88)</i>”</p>
All.5)	dichiarazione sostitutiva per fruire della precedenza L. 104/92, sottoscritta dall’istante
All.6)	dichiarazione sostitutiva situazione di famiglia, sottoscritta dall’istante
All.7-a) All. 7-b)	Dichiarazioni rese dal Padre disabile dell’istante e dal fratello dell’istante.
All.8)	Copia documento di identità in corso di validità del Padre disabile dell’istante
Allegati da A) ad I): domande di mobilità	All. A – domanda di mobilità interregionale per la Regione Molise



interregionale per le regioni richieste	All. B – domanda di mobilità interregionale per la Regione Lazio
	All. C – domanda di mobilità interregionale per la Regione Campania
	All. D – domanda di mobilità interregionale per la Regione Abruzzo
	All. E – domanda di mobilità interregionale per la Regione Basilicata
	All. F – domanda di mobilità interregionale per la Regione Puglia
	All. G – domanda di mobilità interregionale per la Regione Umbria
	All. H – domanda di mobilità interregionale per la Regione Toscana
	All. I – domanda di mobilità interregionale per la Regione Calabria.

- 9) In particolare, per quanto è d’interesse, nei moduli di domanda in all.ti da A) ad H), l’istante, *per ciascuna regione opzionata*, esprimeva un **preciso ordine di preferenze** quanto a sedi, comuni e province prescelte ai fini della mobilità, nei termini che seguono:

MOLISE (Cfr. all. A):		
	codice meccanografico	dizione in chiaro
1	CBIC830003	I.C. “Alighieri” Ripalimosani
2		COMUNE DI RICCIA
3		COMUNE DI BOJANO
4		COMUNE DI CAMPOBASSO (TUTTE LE SEDI)
5		PROVINCIA DI CAMPOBASSO (Tutte le sedi)
6		PROVINCIA DI ISERNIA (TUTTE LE SEDI)



LAZIO (Cfr. all. B):

ordine di preferenza	Codice meccanografico - Denominazione	Comune	Distretto	Prov.
1	FRIC856005	CASSINO	059	FR
2		PONTECORVO		FR
3		SAN VITTORE		FR
4	FRIC857001	SANTELIA FIUMERAPIDO	059	FR
5	FRIS00800X	FROSINONE (tutte le scuole)		FR
6				PROVINCIA DI FROSINONE (tutte le scuole)
7				PROVINCIA DI LATINA (tutte le scuole)
8				PROVINCIA DI ROMA (tutte le scuole)
9				PROVINCIA DI RIETI (tutte le scuole)
10				PROVINCIA DI VITERBO (tutte le scuole)

CAMPANIA (Cfr. all. C):

ordine di priorità	Codice meccanografico - Denominazione	Comune	Distretto	Provincia
1			Benevento DISTRETTO 009	
2		BN - AMOROSI		
3		BN - TELESE TERME		
4		CE - GIOIA SANNITICA		
5		CE - ALVIGNANO		
6				Benevento
7				Caserta
8				Avellino
9				Napoli
10				Salerno



ABRUZZO (Cfr. all. D):

ordine di preferenza	Codice meccanografico - Denominazione	Comune	Distretto	Provincia
1		VASTO		CH
2	CHIC816009 I.C. Castiglione M.M.	- Carunchio – CASTIGLIONE M. MARINO		CH
3	CHIC824008 Istituto Comprensivo – MONTEODORISIO	MONTEODORISIO		CH
4		S.SALVO		CH
5		SULMONA		AQ
6				CHIETI(tutte le scuole della provincia)
7				PESCARA(tutte le scuole della provincia)
8				L'AQUILA(tutte le scuole della provincia)
9				TERAMO(tutte le scuole della provincia)
10				

BASILICATA (Cfr. all. E):

	Codice Meccanografico	Istituto/Liceo	Comune
1)	_____	_____	MELFI
2)	_____	_____	VENOSA
3)	_____	_____	RIONERO IN VULTURE
4)	PROVINCIA DI POTENZA _____	_____	PROVINCIA DI POTENZA
5)	PROVINCIA DI MATERA _____	_____	PROVINCIA DI MATERA



PUGLIA (Cfr. all. F):

ordine di priorità	Codice meccanografico - Denominazione	Comune	Distretto	Provincia
1		CANDELA		
2		ROCCHETTA S.A.		
3		CARAPELLE		
4		Ascoli Satriano		
5		ORTA NOVA		
6				FOGGIA
7				BARI
8				ANDRIA BARLETTA TRANI
9				TARANTO
10				BRINDISI

UMBRIA (Cfr. all. G):

ordine di priorità	Codice meccanografico - Denominazione	Comune	Distretto	Prov.
1		TERNI		
2		AMELIA		
3		TODI		
4		SPOLETO		
5		CASCIA		
6		ORVIETO		
7		FOLIGNO		
8				TERNI (Tutta la provincia)
9				PERUGIA (tutta la provincia)
10				



TOSCANA (Cfr. all. H):

ordine di priorità	Codice meccanografico - Denominazione	Comune	Distretto	Prov.
1	ARIC82200TISTITUTO COMPRENSIVO DI SOCI	BIBBIENA		AR
2		CORTONA		AR
3		FOIANO DELLA CHIANA		AR
4		LUCIGNANO		AR
5		MONTE S. SAVINO		AR
6		CASTIGLION FIORENTINO		AR
7				AREZZO (tutte le scuole della provincia)
8		CHIANCIANO		SI
9		MONTEPULCIANO		SI
10		CHIUSI		SI
11		MONTEPULCIANO		SI
12		RAPOLANO TERME		SI

13		CAPALBIO		GR
14		MANCIANO		GR
15		PITIGLIANO		GR
16				SIENA (tutte le scuole della provincia)
17				GROSSETO(tutte le scuole della provincia)
18				FIRENZE (tutte le scuole della provincia)

- 10) All'esito della procedura di mobilità, gli UU.SS.RR. delle prime 8 regioni opzionate dall'istante emettevano i seguenti decreti, disponendone gli esiti.

n. pref.	USR REGIONE:	DECRETO ESITI MOBILITA'	ALLEGATI AL RICORSO:
n.1	Molise	DDG USR Molise prot. n. 64 dell'11.07.2023	All. 13.1
n.2	Lazio	DDG USR Lazio prot. n. 1154 del 14.07.2023	All. 13.2



n.3	Campania	DDG USR Campania prot. n. 33368 del 13.07.2023	All. 13.3
n.4	Abruzzo	DDG USR Abruzzo prot. n. 75 del 14.07.2023	All. 13.4
n.5	Basilicata	DDG USR Basilicata prot. n. 98 del 14.07.2023	All. 13.5
n.6	Puglia	DDG USR Puglia prot. n. 26150 del 15.07.2023	All. 13.6
n.7	Umbria	DDG USR Umbria prot. n. 311 del 14.07.2023	All. 13.7
n.8	Toscana	DDG USR Toscana prot. n. 848 del 14.07.2023	All. 12.1

- 11) Tra tutti i sopra elencati Uffici, **solo l'USR Molise e l'USR Campania non procedevano, per l'a.s. 2023/2024, alla mobilità interregionale in entrata:**

— la Regione Molise al dichiarato fine di evitare un esubero di organico dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/2024 (cfr. DDG USR Molise prot. n. 64 dell'11.07.2023),
— la Regione Campania per dichiarata sussistenza di un esubero di organico dei dirigenti scolastici già nell'a.s. 2022/2023 (DDG USR Campania prot. n. 33368 del 13.07.2023).

*_*_*

- 12) Ebbene, in virtù di quanto disposto dai decreti di mobilità sopra elencati, il ricorrente non otteneva il trasferimento in nessuna delle regioni richieste.
- 13) **Solo alcuni giorni dopo, precisamente con Dec. n. 872 del 28/07/2023** (cfr. all. 12.3 al presente ricorso), l'USR per la Toscana (a rettifica del primo dec. n. prot. 848 del 14/07/2023, già rettificato con dec. n. 871 del 28/07/2023), accoglieva la domanda di mobilità interregionale dell'istante e ne **disponeva il trasferimento quale dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale “DI SOCI”, sito in Bibbiena (AR)**².

² Il trasferimento del Prof. Guarnieri nella regione Toscana è stato disposto nel decreto n. 872/2023 per **scorrimento delle domande di mobilità ingresso in tale Regione**, dopo che l'USR aveva “*ACQUISITA la rinuncia alla mobilità in ingresso verso la regione Toscana*”



- 14) **L'istante, quindi, otteneva il trasferimento della propria sede di titolarità nella regione Toscana, rispondente alla preferenza n. 8** espressa nella propria domanda di mobilità.
- 15) **Tale esito della mobilità è rimasto ad oggi invariato**, sicché sono rimaste respinte le domande di mobilità interregionali avanzate dall'istante per l'ingresso nelle prime 7 regioni opzionate: 1) Molise, 2) Lazio, 3) Campania, 4) Abruzzo, 5) Basilicata 6) Puglia, 7) Umbria.

*_*_*

—III—

Illegittima mancata assegnazione dall'USR Molise del posto di dirigente scolastico vacante in organico nella procedura di mobilità ordinaria a.s. 2023/2024

- 16) Come già rilevato, l'USR Molise, con decreto n. 64 dell'11/07/2023 aveva dato atto di non procedere, per l'a.s. 2023/2024, alla mobilità interregionale in entrata, ciò al dichiarato fine di evitare **un esubero di organico dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/2024**.
- 17) **Tale esubero di dirigenti scolastici nella regione Molise per l'a.s. 2023/2024**, tuttavia, **veniva meno 4 giorni dopo, il 15/07/2014**, allorché il dirigente scolastico Delzio Francesco, in servizio presso l'I.C. "Jovine" di Campobasso lasciava vacante tale sede di titolarità per accoglimento della sua domanda di mobilità interregionale nella regione Puglia (trasferimento disposto dall'USR PUGLIA con D.D.G. n. 26150 del 15/07/2023).
- 18) Di tale circostanza dava atto l'USR MOLISE, con proprio D.D.G. n. 67 del 18/07/2023, e, purtuttavia, **né il tale decreto, né successivamente, metteva a disposizione delle procedure di mobilità in entrata la sede liberatasi (corrispondente ad un posto vacante in organico)**, così **precludendone l'assegnazione ai dirigenti che si erano visti respingere la propria domanda di mobilità in ingresso in Molise**.
- 19) Tuttavia, la sede lasciata vacante (I.C. "Jovine" di Campobasso) non è stata assegnata dall'USR Molise a nessuno dei dirigenti scolastici che avevano avanzato domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024, dunque neppure all'istante dott. Guarnieri.

della dirigente scolastica Ancona Veronica" e "VISTE le disponibilità sopravvenute a seguito della mobilità interregionale in uscita di n. 4 posti da destinare alla mobilità in ingresso".



*_*_*

—IV—

Sui riscontri dati dagli UU.SS.RR. alle istanze del Dott. Guarnieri di accesso agli atti delle procedure di mobilità e di ostensione dei criteri di assegnazione delle sedi

- 20) Il Dott. Guarnieri, quindi, nei giorni 15, 17 e 18 luglio 2023, **ha inviato a mezzo PEC agli UU.SS.RR.** delle regioni Lazio (pref. n.2), Abruzzo (pref. n. 4), Basilicata (pref. n. 5), Puglia (pref. n. 6), Umbria (pref. n. 7) appostiti **atti di reclamo avverso il mancato trasferimento.**
- 21) In tali atti di reclamo, il Dott. Guarnieri ha chiesto di conoscere espressamente le motivazioni del mancato accoglimento della propria istanza di mobilità, le graduatorie predisposte e i criteri che hanno determinato l'esclusione dell'istante dai movimenti pubblicati in data 14/07/2023.
- 22) Negli stessi atti di reclamo, inoltre, il Dott. Guarnieri ha avanzato **istanza di accesso alla documentazione relativa ai dirigenti scolastici che avevano ottenuto la mobilità interregionale**, al dichiarato fine di verificare se gli stessi godessero o meno di qualche precedenza prevista dalla L. n.104/92 e, in caso affermativo, di che tipo di precedenza usufruissero:

dirigenti scolastici che hanno ottenuto la mobilità interregionale nelle regioni:		Registrazione al protocollo dell'USR destinatario dell'atto di reclamo con istanza accesso agli atti del Dott. Guarnieri
LAZIO (pref. n.2)	<ol style="list-style-type: none">1. PISA Beatrice2. ULIANO Guglielmina3. ASSANTE DEL LECCESE Rossella4. FEDERICI Maria5. MANCUSO Alessandra6. MORELLI Natalia	15/07/2023



	7. PETRUCCELLI Agata 8. SALVUCCI Carlo 9. CAPONE Antonietta 10. CELOTTO Valentina 11. DE PAOLIS Laura	
ABRUZZO (pref. n. 4)	1. BELLINI Anna Francesca 2. BONALDI Maria Cristina 3. CANNIZZARO Flavia Maria Teresa Valentina 4. D'APRILE Andrea 5. LELJ Cinzia 6. RUSCITTI Paola 7. BERNARDONE Barbara 8. DE VINCENTIIS Liliana 9. LONGO Simonetta 10. MARRONE Angelica; 11. MERCURIO Valentina 12. TAMMARO Livia 13. PALLERI Valentina 14. GENTILINI Rossana	prot. n. 13046 del 17.07.2023
BASILICATA (pref. n. 5)	1. MONTANARELLA Rina 2. NESI Ines Anna Irene	prot. n. 4717 del 18.07.2023
PUGLIA (pref. n. 6)	1. PALMITESSA Michele Luca 2. DEL ZIO Francesco 3. CANNONE Filomena 4. BAGNULO Sabrina Rita 5. POMO MARIA Rosaria 6. FALCO Antonella 7. LONGO Roberta	Prot. n. 262320 del 17.07.2023



	8. DI TROIA Giusi	
UMBRIA (pref. n. 7)	1. GHIGI Silvia 2. MORELLI Fabio 3. PIEROTTI Maria Gioia 4. RANUCCI Viviana 5. PROIETTI Andrea 6. BRITA Aurelia 7. MILLOTTI Enrico 8. CERONE Giuseppina 9. INGARGIOLA Enza 10. CAMMERIERI Stefano (erroneamente indicato come mobilità intraregionale) 11. MATTIOLI Mario (erroneamente indicato come mobilità intraregionale) 12. FRATINI Nicola (erroneamente indicato come mobilità intraregionale)	Prot. n. 9885 del 17.07.2023

23) Gli UU.SS.RR. delle Regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia ed Umbria hanno respinto gli atti di reclamo e riscontrato le istanze di accesso agli atti ivi avanzata nei termini che seguono:

1. l'USR **Lazio** ha dato riscontro con **nota n. prot. 51576 del 06.10.2023**, trasmettendo copia delle domande di mobilità interregionale accolte (ad eccezione di quelle dei dirigenti ASSANTE DEL LECCESE, FEDERICI e CELOTTO) e della documentazione alle stessa allegata (con dati oscurati), nonché il file pdf "*verbale mobilità*", recante il "*verbale operazioni di mobilità interregionale dirigenti scolastici a.s. 2023/24*", nel quale sono riportati i seguenti criteri adottati dall'USR Lazio per la valutazione delle domande di mobilità interregionale in ingresso:



“La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione sulla base della circolare n. 13677 del 20/06/2023:

- a. norme speciali: L. 104/92 e L. 100/87 e ss.mm.ed ii.;*
- b. esperienze professionali e competenze maturate;*
- c. a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell' attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/ o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico;*
- d. insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;*
- e. trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale.*

*Considerata la mole di domande pervenute in ingresso e del numero di posti vacanti e disponibili nella Regione Lazio la commissione stabilisce come **criterio di prima selezione** delle domande **quello della residenza nella Regione Lazio propria o di un parente disabile ai sensi della L. 104/92**”.*

2. l'USR **Abruzzo** ha dato riscontro con **nota n. prot. 14686 del 10.08.2023**, trasmettendo copia delle domande di mobilità interregionale accolte e della relativa documentazione che ne ha determinato titolo di precedenza (con dati oscurati); inoltre, quanto all'atto di reclamo del Dott. Guarnieri, ne disponeva implicitamente il rigetto, precisando che *“la valutazione delle domande pervenute è stata effettuata **tenendo conto dei titoli di precedenza, della residenza dell'assistito** e delle preferenze espresse, compatibilmente con l'esigenza di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa”*;
3. l'USR **Basilicata** ha dato riscontro con **nota n. prot. 5293 del 14.08.2023**, nella quale respingeva esplicitamente l'atto di reclamo del Dott. Guarnieri, rilevando che la sua domanda di mobilità interregionale in entrata *“non ha potuto trovare accoglimento”* per i seguenti *“motivi”*:
 1. che le istanze di mobilità interregionale in entrata in Basilicata accolte per l'anno scolastico 2023/2024 sono state presentate da dirigenti scolastiche **che hanno**



indicato la Basilicata come 1^a scelta (e non come 5^a scelta come il Dott. Guarnieri), oltre ad essere titolari di benefici previsti da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del CCNL-Area V della Dirigenza del 15.07.2010;

2. che per l'accoglimento delle domande di mobilità interregionale in entrata delle due dirigenti sopra indicate l'USR Basilicata ha tenuto conto del fatto le stesse fossero “già in possesso di adeguate conoscenze della comunità scolastica lucana e delle relative problematiche, atteso il servizio precedentemente prestato in Basilicata, in qualità di docenti, per diversi anni scolastici.”

4. l'USR **Puglia** ha dato riscontro con nota n. prot. 28194 del 01.08.2023, trasmettendo copia delle domande di mobilità interregionali accolte e della documentazione ivi allegata (con dati oscurati); per il resto, respingeva l'atto di reclamo del Dott. Guarnieri, rilevando di aver applicato, nella valutazione delle domande di mobilità interregionale in entrata, i criteri stabiliti nella propria Circolare prot. n. AOODRPU22572 del 21.06.2023;

precisava, al riguardo quanto segue:

“Nello specifico, nella predetta Circolare è espressamente previsto che in caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, verrà data precedenza a chi ha indicato la Puglia come prima o unica regione di destinazione.

Nel caso di specie, la S.V. ha indicato la Puglia quale VI regione di destinazione (preceduta da Molise, Lazio, Campania, Abruzzo e Basilicata).

Conseguentemente, a parità di titoli di precedenza, è stata valutata prioritariamente l'istanza di quanti abbiano indicato la Puglia quale unica o, comunque, prima regione di destinazione”.

5. Infine, l'USR **Umbria** ha dato riscontro con nota n. prot. 11249 del 10.08.2023, trasmettendo copia delle domande di mobilità interregionali accolte e della documentazione ivi allegata (con dati oscurati); per il resto, quanto al proposto atto di reclamo, si limitava ad inviare, unitamente alla nota n. 11249/2023, “*il verbale di incontro con le rappresentanze sindacali del 3 luglio 2023*”, in cui sono stati concordati



i seguenti “criteri di graduazione delle domande di mobilità interregionale in entrata in Umbria per l’a.s. 2023/2024”:

*“Le parti concordano di adottare i seguenti **criteri per la mobilità in ingresso nella regione Umbria:***

Partendo dalle domande di chi ha scelto l'Umbria come prima o unica regione, con correlazione alla residenza dell'assistito:

- 1) **104** personale non grave + invalidità civile superiore al 67%
- 2) 104 personale grave
- 3) 104 grave per assistenza a figlio (anche se rivedibile) **RESIDENTI IN UMBRIA**, 104 grave per assistenza al coniuge (solo non rivedibile) **RESIDENTI IN UMBRIA**, 104 grave per assistenza al genitore (solo non rivedibile) **RESIDENTI IN UMBRIA**.
- 4) Ricongiungimento figli (con punteggio di 3 punti da 7 ai 12 anni, 4 punti per ogni figlio da 0 a 6 anni)
Ricongiungimento coniuge **RESIDENTI IN UMBRIA**
Ricongiungimento genitore **RESIDENTI IN UMBRIA**
- 5) L.104 in condizione di gravità per altri parenti che risiedono in Umbria.
- 6) L.104 in condizione di gravità per parenti/familiari di istante che non abbia indicato l'Umbria come prima o unica regione (che non abbia assistito l'Umbria)

A parità di condizioni, con riferimento ad uno dei criteri di cui sopra, verrà favorito il dirigente meno giovane per età”.

*_*_*

- 24) Dunque, dall’esame della documentazione rilasciata dal MIM in risposta alle istanze di accesso avanzate dall’istante, risulta che **gli UU.SS.RR. regioni Lazio, Abruzzo Basilicata, Puglia ed Umbria** hanno respinto la domanda di mobilità dell’istante in quanto **hanno applicato criteri di selezione irrispettosi del duplice diritto di precedenza vantato dall’istante ai sensi degli artt. 21 e 33 legge 104/1992**, vale a dire sia personale (quale persona invalida ai sensi dell’art. 3, comma 1), sia quale referente unico per l’assistenza al padre grave invalido ai sensi dell’art. 3, comma 3.



- 25) Come si evince, infatti, dalla documentazione predetta, numerosi dirigenti hanno visto accolta la propria domanda di trasferimento pur non essendo titolari, come l'istante, di un doppio titolo di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992.
- 26) Infatti:
- a) **nella regione Lazio (pref.2)**, sono stati trasferiti solo i dirigenti scolastici **“residenti nel Lazio o con un parente disabile ai sensi della L. 104/1992 residente nel Lazio”** (come risulta dal relativo verbale delle operazioni di mobilità dell'USR Lazio);
 - b) **nella regione Abruzzo (pref.4)**, sono stati trasferiti solo dirigenti scolastici muniti di precedenza che avessero espresso **la regione Abruzzo come prima o unica preferenza** nella propria domanda di mobilità interregionale in entrata;
 - c) **nella regione Basilicata (pref.5)**, sono stati trasferiti solo i dirigenti scolastici che **hanno indicato la Basilicata come 1ª scelta** (e non come 5ª scelta come il Dott. Guarnieri) e, come esplicitato dall'USR nella nota trasmessa all'istante in replica all'atto di reclamo/accesso agli atti, tale USR nell'accogliere le domande di mobilità interregionale avanzate da due sole dirigenti **“ha tenuto conto del fatto le stesse fossero già in possesso di adeguate conoscenze della comunità scolastica lucana e delle relative problematiche, atteso il servizio precedentemente prestato in Basilicata, in qualità di docenti, per diversi anni scolastici” (!)**;
 - d) nella regione **Puglia (pref.6)**, sono stati trasferiti **solo i dirigenti scolastici che hanno indicato la Puglia quale unica o 1ª regione di destinazione:**
 - e) nella regione **Umbria (pref.7)**, sono stati trasferiti **solo i dirigenti scolastici che hanno indicato l'Umbria quale unica o 1ª regione di destinazione con correlazione alla residenza dell'assistito.**

*_*_*

—V—

Assegnazione delle sedi disponibili nelle regioni opzionate in favore di dirigenti scolastici ancora soggetti a vincolo di permanenza nella sede di titolarità.

- 27) Inoltre, dall'esame della documentazione rilasciata dal MIM in risposta alle istanze di accesso avanzate dall'istante, risulta che gli UU.SS.RR. del Lazio e dell'Abruzzo hanno accolto le domande di mobilità in entrata dei seguenti dirigenti scolastici nonostante costoro



fossero ancora sottoposti al vincolo di permanenza nelle proprie sedi di titolarità:

1. DE PAOLIS LAURA, immessa in ruolo in data 01/09/2022 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2024/2025 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Marcello Candia" di Milano);
2. CAPONE ANTONIETTA, immessa in ruolo in data 01/09/2021 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2023/2024 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Muzio" di Bergamo);
3. BELLINI ANNA FRANCESCA, immessa in ruolo in data 01/09/2022 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2024/2025 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Abruzzo (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "IGEA" di Bellaria Igea Marina -RN);
4. LELJ CINZIA, immessa in ruolo in data 01/09/2022 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2024/2025 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Abruzzo (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Travagliato" di Travagliato -BS);
5. MARRONE ANGELICA, immessa in ruolo in data 01/09/2021 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2023/2024 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Abruzzo (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Azzano San Paolo Giovanni XXIII" di AZZANO SAN PAOLO -BG);
6. MERCURIO VALENTINA, immessa in ruolo in data 01/09/2022 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2024/2025 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Abruzzo (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Osio Sopra" di Osio Sopra -BG).

*_*_*

—VI—

Sulla condizione dell'istante quale portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992, nonché di unico *care giver* del padre portatore di handicap ai sensi



dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.

- 28) L'esito sopra descritto della procedura di mobilità relativa all'a.s. 2023/2024 ha leso il duplice diritto di precedenza spettante al ricorrente ex lege n. 104/1992 (artt. 21 e 33).
- 29) Il dott. Guarnieri, infatti:
- a) con verbale emesso in data 11/11/2022 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità – Centro Medico Legale INPS di Benevento, è stato riconosciuto come ***“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88”***, precisamente con percentuale “67%”;
 - b) e, con verbale emesso in data 11/11/2022 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – Centro Medico Legale INPS di Benevento - è stato riconosciuto come ***“Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104”***.
- 30) Il dott. Guarnieri, inoltre, è l'**unico referente per l'assistenza al padre, Sig. Giuseppe Guarnieri , nato a Puglianello (BN) il 19/01/1937 (di anni 87)**, gravemente invalido.
- 31) Il padre del ricorrente, infatti,
- a) con verbale emesso in data 25/11/2021 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità – Centro Medico Legale INPS di Benevento, è stato riconosciuto come ***“INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L 508/88)”***;
 - b) e, con verbale emesso in data 25/11/2021 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – Centro Medico Legale INPS di Benevento - è stato riconosciuto come ***“Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104”***.
- 32) Padre e figlio risiedono da circa vent'anni nella medesima abitazione sita nel Comune di AMOROSI (BN) in via Ortale, n. 36, precisamente l'istante dal 09/07/1996 ed il padre dal 20/03/1976.
- 33) Nella stessa abitazione risiedono anche la madre del ricorrente (Sig.ra Rosalinda Franco, di anni 79), dal 20/03/1976, la moglie del ricorrente (sig.ra Almerinda Raccio), dal 24/12/2008, ed il loro due figli (Viola Maria, di anni 11, e Giuseppe, di anni 13), dalla nascita.



- 34) Con dichiarazione scritta, allegata dal ricorrente alla propria domanda di mobilità, il padre del Dott. Guarnieri ha attestato di non essere ricoverato a tempo pieno e di voler essere assistito solo dal figlio Michelangelo (ricorrente).
- 35) L'unico altro figlio del sig. Giuseppe —Guarnieri Giovanni (nato il 22/02/1977 a Piedimonte Matese)—, con dichiarazione scritta, anch'essa allegata dal ricorrente alla propria domanda di mobilità, ha attestato di non assistere il proprio padre in quanto medico ospedaliero non convivente con lo stesso ormai da molti anni (risiedendo in Treviso, dal 12/12/2013).
- 36) Occorre aggiungere che il ricorrente, nell'a.s. 2022/2023, durante il quale è stata inoltrata la domanda di mobilità per cui è causa (relativa all'a.s. 2023/2024), in qualità di referente unico, ha usufruito, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza al padre gravemente invalido di cui all'art. 33, legge n. 104/1992 (elenco dei permessi fruiti previa autorizzazione del MIM, estratta dal ricorrente dalla propria pagina personale accessibile presso la piattaforma web istituzionale del Ministero).

*_*_*

IN DIRITTO

— I —

Illegittimità del mancato espletamento della procedura di mobilità interregionale in entrata nella Regione Molise – inesistenza di situazione di esubero nell'organico dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/2024.

In via preliminare, si osserva che ingiustamente è stata respinta dall'USR MOLISE la domanda di mobilità interregionale avanzata dal Dott. Guarnieri in entrata nella Regione Molise (1^a regione opzionata).

Come già esposto e provato in atti, l'USR Molise, con il D.D.G n. 64 dell'**11/07/2023** emesso all'esito della procedura di mobilità per cui è causa, aveva dato atto di non aver proceduto, per l'a.s. 2023/2024, alla mobilità interregionale in entrata, al dichiarato fine di evitare **un esubero di organico dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/2024.**

Tale esubero, tuttavia, veniva meno solo **4 giorni dopo, in data 15/07/2014**, allorché il dirigente scolastico Delzio Francesco, in servizio presso l'I.C. "Jovine" di **Campobasso**, lasciava libera tale sede per accoglimento della propria domanda di mobilità interregionale



nella regione Puglia: tale trasferimento in Puglia del D.S. Delzio, infatti, veniva disposto dall'USR PUGLIA con D.D.G. n. 26150 del **15/07/2023**.

L'USR MOLISE, con proprio D.D.G. n. 67 del 18/07/2023, prendeva atto del predetto trasferimento e tuttavia, decideva di non mettere contestualmente a disposizione delle procedure di mobilità in entrata la sede liberatasi – corrispondente ad un posto vacante in organico, così precludendo l'assegnazione di quella sede ai dirigenti che si erano visti respingere la propria domanda di mobilità in ingresso in Molise.

Infatti, con **nota n. 6379 del 18/07/2023**, allegata al D.D.G. n. 67 del 18/07/2023, l'USR MOLISE, anche dopo la liberazione della sede del dirigente trasferito in Puglia, ribadiva quanto segue: ***“all'esito delle operazioni di mobilità per il conferimento degli incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2023/2024, non risultano per la Regione Molise posti vacanti e disponibili.”***:

Come noto, le procedure di mobilità ordinaria dei dirigenti scolastici per l'a.s.. 2023/2024 non sono terminate tutte nello stesso giorno.

Allorché l'USR MOLISE, con D.D.G. n. 64 dell'11.07.2023, disponeva di non procedere alla mobilità interregionale in entrata al fine di evitare un esubero del personale dei dirigenti scolastici in Molise per l'a.s. 2023/2024, l'USR PUGLIA non aveva ancora pubblicato l'elenco dei trasferimenti dei dirigenti scolastici approvati in entrata nella regione, pubblicazione, infatti avvenuta solo il successivo 15 luglio 2023.

Ciò detto, tuttavia, le procedure di mobilità espletate dai vari UU.SS.RR. devono considerarsi quali **segmenti di un'unica procedura di mobilità nazionale, essendo possibile per ciascun dirigente chiedere il trasferimento in qualsiasi regione d'Italia.**

Ne consegue, quindi, che, nel caso di specie, l'USR MOLISE, allorché con D.D.G. n. 67 del **18/07/2023** ha preso atto della sede liberatasi in regione per effetto del trasferimento in Puglia del DS titolare, **aveva il dovere di procedere contestualmente ad espletare anche per la regione Molise la procedura di mobilità interregionale in entrata, restituendo, quindi, la sede liberata (l'I.C. “Jovine” di Campobasso), a vantaggio dei dirigenti scolastici che avevano chiesto il trasferimento in entrata in Molise.**

Tale condotta deve ritenersi doverosa al fine di non vanificare gli effetti della norma



di cui all'art. 5, 20-bis, del D.L. 44/2023, convertito con L. 74/2023, secondo cui “esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione”.

Tale norma, infatti, **impone che i posti di dirigente scolastico liberatisi nell'organico** di una regione a seguito del movimento in entrata in altra regione disposto dal relativo USR **siano restituiti** alle procedure di mobilità delle regioni in cui si determina la vacanza di organico.

Dunque, diversamente da quanto disposto dall'USR MOLISE con nota. n. 6931 del 17.07.2023, la sede dell'I.C. “Jovine” di Campobasso non può essere destinata all'assegnazione di meri incarichi di reggenza, ma deve, piuttosto, essere restituita alla procedura di mobilità in entrata nella Regione Molise per l'a.s. 2023/2024.

L'istante, quindi, ai fini dell'accoglimento della domanda di mobilia in entrata nella regione Molise, **chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'assegnazione quale sede di titolarità dal 01/09/2023 all'I.C. “Jovine” di Campobasso con precedenza rispetto ai dirigenti che per tale sede hanno avanzato una mera istanza di assegnazione di incarico di reggenza annuale**.

* * *

— II —

Diritto del ricorrente all'assegnazione ad una delle sedi illegittimamente assegnate in favore di dirigenti scolastici ancora soggetti al vincolo di permanenza nella sede di titolarità al momento della presentazione della domanda di mobilità.

Sempre in via preliminare, si chiede che siano disapplicati, in quanto illegittimi, i decreti recanti gli esiti delle procedure di mobilità emessi dagli UU.SS.RR. del Lazio (2^a regione opzionata) e dell'Abruzzo (4^a regione opzionata), nella parte in cui gli stessi, nel rigettare la domanda di mobilità dell'istante hanno al contempo accolto le domande di mobilità in entrata avanzate da vari **dirigenti scolastici che, a differenza del Dott. Guarnieri, erano ancora sottoposti al vincolo triennale di permanenza presso le sedi scolastiche di titolarità**.

Tale condotta si pone in violazione di quanto disposto dal **C.C.N.L. di settore del 15/07/2010** (C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio



normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007), all' **art. 9, comma 4**, che così dispone:

“4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio.

Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.”.

La condotta degli UU.SS.RR., inoltre, si pone in contrasto con quanto disposto da vari decreti emessi dal Ministero convenuto con riguardo all'obbligo di permanenza dei dirigenti scolastici nelle sedi di prima assegnazione.

In primis, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del bando concorsuale di cui al D.D.G. MIUR del 13/07/2011, è stata prevista per “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio”, la permanenza nella regione di assegnazione “**per un periodo non inferiore a 6 anni**”.

Il successivo Dec. MIUR n. 635 del 27.08.2015, nell'indire una procedura annuale per la copertura dei posti di dirigente scolastico mediante assunzione degli idonei inclusi nelle graduatorie del predetto concorso, ha stabilito, all'art. 4, comma 5, per i destinatari di incarico a tempo indeterminato all'esito di tale procedura, l'obbligo di permanenza nella regione assegnata “**per almeno un triennio**”.

Analogamente, il D.D.G MIUR n. 1259 del 23/11/2017 (che ha indetto il successivo concorso per reclutamento dirigenti scolastici), all'art. 15, comma 5, ha previsto, per i neo assunti all'esito della procedura concorsuale la permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione “*per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente*”, vale a dire **per un triennio**.

Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince che **la mobilità interregionale non è “aperta” senza limiti a tutti i dirigenti scolastici che intendano**



parteciparvi, in quanto, le domande di mobilità possono essere avanzate nel rispetto dei vincoli di permanenza nella sede di titolarità, ove previsti.

Dunque, non potevano partecipare alla procedura di mobilità ordinaria per cui è causa:

- né i dirigenti scolastici vincitori di concorso per i quali sussiste l'obbligo di permanenza per sei anni nella Regione di primo servizio, se non ancora completati,
- né i dirigenti scolastici che, avendo già usufruito della mobilità interregionale, sono soggetti al vincolo di permanere per almeno tre anni nella Regione assegnata.

Tutti i sopra elencati vincoli di permanenza alla sede di titolarità sono stati ribaditi anche dalla Circolare MIM n. 35901 del 16.06.2023, ai fini dell'accesso alla procedura di mobilità ordinaria per cui è causa dei dirigenti scolastici, relativa all'a.s. 2023/2024:

“Si ricorda, altresì, che:

1. l'articolo 16, comma 2, del DDG del 13 luglio 2011, stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”;

2. l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”;

3. l'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.

Ebbene, dall'esame della documentazione rilasciata dal MIM in risposta alle istanze di accesso avanzate dall'istante, risulta che gli UU.SS.RR. del Lazio e dell'Abruzzo hanno accolto le domande di mobilità in entrata dei seguenti dirigenti scolastici nonostante costoro fossero ancora sottoposti al vincolo di permanenza nelle proprie sedi di titolarità:



1. **DE PAOLIS LAURA**, immessa in ruolo in data 01/09/2022 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2024/2025 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Marcello Candia" di Milano);
2. **CAPONE ANTONIETTA**, immessa in ruolo in data 01/09/2021 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2023/2024 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Muzio" di Bergamo);
3. **BELLINI ANNA FRANCESCA**, immessa in ruolo in data 01/09/2022 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2024/2025 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Abruzzo (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "IGEA" di Bellaria Igea Marina -RN);
4. **LELJ CINZIA**, immessa in ruolo in data 01/09/2022 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2024/2025 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Abruzzo (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Travagliato" di Travagliato -BS);
5. **MARRONE ANGELICA**, immessa in ruolo in data 01/09/2021 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2023/2024 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Abruzzo (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Azzano San Paolo Giovanni XXIII" di AZZANO SAN PAOLO -BG);
6. **MERCURIO VALENTINA**, immessa in ruolo in data 01/09/2022 (vincolata, quindi, alla sede di titolarità fino all'a.s. 2024/2025 compreso), che ha visto accolta la domanda di mobilità interregionale in entrata nella regione Abruzzo (in servizio, al momento del trasferimento, presso l'I.C. "Osio Sopra" di Osio Sopra -BG).



Dagli atti, quindi, emerge con chiarezza che gli UU.SS.RR. del Lazio e dell'Abruzzo, ignorando le prescrizioni ribadite dalla Circolare MIM n. 35901 del 16.06.2023, **hanno prima accettato e poi addirittura accolto le domande di mobilità interregionale in entrata avanzate da dirigenti scolastici che non avrebbero dovuto neppure partecipare a tale procedura, poiché ancora vincolati alla sede di titolarità.**

Al riguardo, è molto importante sottolineare che **l'errore commesso dalle Amministrazioni Scolastiche regionali è duplice.**

Solo, infatti, i dirigenti "liberi" dal vincolo di permanenza nella Regione di assegnazione, ad incarico terminato, potevano accedere alla mobilità interregionale in entrata in altre regioni.

Ciò comporta che gli UU.SS.RR. del Lazio e dell'Abruzzo **avrebbero dovuto sbarrare, a monte, l'accesso alla procedura dei dirigenti scolastici sopra elencati** e non certo ammetterli alla procedura e addirittura poi accoglierne le domande di trasferimento.

Ne consegue che **l'istante aveva certamente diritto all'accoglimento della domanda di mobilità interregionale in entrata nelle regioni Lazio ed Abruzzo**, quanto alle sedi scolastiche ingiustamente assegnate a dirigenti scolastici ancora sottoposti al vincolo di permanenza nella sede di precedente titolarità.

*_*_*

—III—

Violazione dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale e contrattual-collettiva vigente e richiamati dalla Circolare MIM n. 35901 del 16/06/2023 – Violazione del diritto di precedenza dell'istante ex lege n. 104/1992, sia a titolo personale che quale unico referente per l'assistenza del genitore gravemente invalido.

Nelle domande di mobilità interregionale avanzate per l'a.s. 2023/2024, lo stesso ha chiesto il riconoscimento di un duplice diritto di precedenza, **sia quale referente unico per l'assistenza al padre gravemente disabile** ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, **sia a titolo personale**, in quanto affetto da grado di invalidità civile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/92, **pari al 67 %.**



Entrambe le condizioni di invalidità del ricorrente e del padre sono state certificate dai verbali, allegati alla domanda di mobilità ed al presente ricorso, emessi dalle competenti commissioni mediche.

L'istante, quindi, è titolare di un diritto di precedenza riconosciutogli nelle operazioni di mobilità dalla Legge 104/1992, agli artt. 21 e 33, oltre che dall'art. 601 T.U. Scuola.

La L. n. 104/1992, infatti, all'**art. 21**, così dispone:

Art. 21 – “Precedenza nell'assegnazione di sede”

- 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.*
- 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.*

All'art. 33, commi 3 e 5, inoltre, dispone che:

Art. 33 – “Agevolazioni”

- “3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il*



coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

(omissis)

5. *Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, OVE POSSIBILE, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

La norma imperativa di cui all'art. 33 Legge n. 104/1992 si applica al personale del convenuto Ministero anche in virtù dell'espresso richiamo ad essa compiuto, senza porre alcuna limitazione, dall'**art. 601 del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. Scuola)**, secondo cui:

“Art. 601.

Tutela dei soggetti portatori di handicap

1. ***Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.***
2. ***Le predette norme comportano la PRECEDENZA all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.***

Sia gli artt. 21 e 33 L.n. 104/1992, che l'art. 601 T.U. Scuola, hanno natura di **NORME IMPERATIVE INDEROGABILI**, poiché poste a tutela dei diritti delle persone disabili a ricevere cura ed assistenza, che trovano riconoscimento nei precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.

Secondo, infatti, il consolidato orientamento della S.C., espresso dalle S.U. nella sent. n. 7945 del 27.3.2008:

“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con



continuità a persone che sono ad esse legate a uno stretto vincolo di parentela o di affinità.

La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”.

Tuttavia, dall'esame della documentazione rilasciata dal MIM in risposta alle istanze di accesso avanzate dall'istante, risulta che **gli UU.SS.RR. delle regioni Lazio, Abruzzo Basilicata, Puglia ed Umbria** hanno respinto la domanda di mobilità dell'istante **in quanto hanno applicato criteri di selezione irrispettosi del duplice diritto di precedenza vantato dall'istante ai sensi degli artt. 21 e 33 legge 104/1992**, vale a dire sia personale (quale persona invalida ai sensi dell'art. 3, comma 1), sia quale referente unico per l'assistenza al padre grave invalido ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Come si evince, infatti, dai riscontri forniti dai predetti UU.SS.RR. e dalla documentazione ivi allegata, numerosi dirigenti hanno visto accolta la propria domanda di trasferimento pur non essendo titolari, come l'istante, di un doppio titolo di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, in virtù di criteri alternativi applicati dagli UU.SS.RR. ai fini della selezione delle domande di mobilità da accogliere.

Infatti:

- a) **nella regione Lazio (pref.2)**, sono stati trasferiti solo i dirigenti scolastici **“residenti nel Lazio o con un parente disabile ai sensi della L. 104/1992 residente nel Lazio”** (come risulta dal relativo verbale delle operazioni di mobilità dell'USR Lazio);
- b) **nella regione Abruzzo (pref.4)**, sono stati trasferiti **solo dirigenti scolastici muniti di precedenza che avessero espresso la regione Abruzzo come prima o unica preferenza** nella propria domanda di mobilità interregionale in entrata;
- c) **nella regione Basilicata (pref.5)**, sono stati trasferiti **solo i dirigenti scolastici che hanno indicato la Basilicata come 1ª scelta** (e non come 5ª scelta come il Dott. Guarnieri) e, come esplicitato dall'USR nella nota trasmessa all'istante in replica all'atto di reclamo/accesso agli atti, tale USR nell'accogliere le domande di mobilità interregionale avanzate da due sole dirigenti ***“ha tenuto conto del fatto le stesse fossero***



già in possesso di adeguate conoscenze della comunità scolastica lucana e delle relative problematiche, atteso il servizio precedentemente prestato in Basilicata, in qualità di docenti, per diversi anni scolastici” (!);

- d) nella regione Puglia (pref.6), sono stati trasferiti solo i dirigenti scolastici che hanno indicato la Puglia quale unica o la regione di destinazione:
- e) nella regione Umbria (pref.7), sono stati trasferiti solo i dirigenti scolastici che hanno indicato l’Umbria quale unica o la regione di destinazione con correlazione alla residenza dell’assistito.

I sopra citati fantasiosi criteri applicati dagli UU.SS.RR. delle regioni Lazio, Abruzzo Basilicata, Puglia ed Umbria si pongono in contrasto i **“criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2023/2024” stabiliti dallo stesso MIM con propria Circolare n. 35901 del 16/06/2023** (avente ad oggetto le *“Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023”*).

Precisamente, la materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dagli artt. 19 e 25 del d.lgs. n. 165/2001, alle disposizioni contenute negli artt. 11, 13, 17 e 20 del C.C.N.L. per il personale Dirigente dell’Area V sottoscritto in data 11/04/2006, negli artt. 7 e 9 del C.C.N.L. per il personale Dirigente dell’Area V sottoscritto in data 15/07/2010 e alla disciplina derogatoria di cui all’articolo 19-quater del D.L.n. 4 del 27/01/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 22 del 28/03/2022, nonché all’art. 1, comma 978, della L. N. 178 del 30/12/, come modificato dal D.L. n. 36 del 30/04/2022, convertito con la L. n. 79 del 29/06/2022.

Ebbene, come ritenuto dal MIM, nella circolare n. 35901 del 16/06/2023, tutte le varie operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali (quali conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023), ***oltre a dover rispettare i criteri stabiliti dalle disposizioni normative e contrattuali richiamate, devono osservare anche la disciplina prevista dalla L. n. 120 del 28/03/1991*** (recante le *“norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*) ***e della L. n. 104 del 05/02/1992***



(*“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”*).

Ne consegue, quindi, che deve ritenersi fondato il diritto dell'istante all'accoglimento delle domande di mobilità interregionale avanzate per entrata nelle Regioni Molise, Lazio e Abruzzo, Basilicata, Puglia e Umbria, secondo l'ordine di preferenza ivi espresso.

*_*_*

P.Q.M.

Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro e previa fissazione, a norma dell'art. 415 c.p.c., dell'udienza di discussione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

1. **ACCERTARE E DICHIARARE**, il diritto del ricorrente ad essere assegnato, con decorrenza dal 01/09/2023, quale Dirigente scolastico, ad una delle seguenti regioni dallo stesso opzionate nella propria domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024, secondo l'ordine di preferenze tra le stesse espresso (1. Campania, 2. Molise, 3. Lazio, 4. Abruzzo, 5 Basilicata, 6. Puglia, 7. Umbria), **ORDINANDO** al Ministero convenuto di provvedervi, il tutto previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, per i motivi esposti, nonché in quanto lesivo dei diritti del ricorrente;
2. vinte le spese ed il compenso professionale per ogni fase del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne è creditore.

*_*_*

MEZZI DI PROVA

Ordine al convenuto Ministero, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., di esibire tutta la documentazione relativa alla procedura di mobilità per cui è causa, con particolare riferimento alle domande di mobilità interregionali in entrata accolte dagli UU.SS.RR.
1. Campania, 2. Molise, 3. Lazio, 4. Abruzzo, 5 Basilicata, 6. Puglia, 7. Umbria.

*_*_*_*_*



PRODUZIONI

01) Contrattazione collettiva nazionale di settore:

- A) CC.CC.NN.LL. dipendenti scuola pubblica ratione temporis vigenti: parte normativa 1994-1997 e parti economiche 1994-1995 e 1996-1997, parte normativa 1998-2001 e parti economiche 1998-1999 e 2000-2001, parte normativa 2002-2005 e parti economiche 2002-2003 e 2004-2005, parte normativa 2006-2009 e parti economiche 2006-2007 e 2008-2009 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui: CCNL dell'04.08.2011 recante rimodulazione posizioni stipendiali a decorrere dall'01.09.2010);
- B) C.C.N.L. del 19 aprile 2018 di docenti, personale ATA, ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi del comparto che comprende scuola, università, ricerca e alta formazione artistica e musicale (AFAM);
- C) C.C.N.L. dell'8 luglio 2019 relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 – Area dirigenziale;
- D) C.C.N.L. del 6 dicembre 2022 relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021;
- E) C.C.N.L. dell'11.04.2006 per il personale Dirigente dell'area V;
- F) C.C.N.L. del 15.07.2010 per il personale Dirigente dell'area V;

02) Circolare MIM-DGPER n. 35901 del 16/06/2023;

- 03) D.D.G. MIUR del 13.07.2011 (bando concorso dirigenti scolastici);
- 04) D.M. n.635 del 27.08.2015 (procedura di copertura dei posti vacanti di DS);
- 05) D.D.G. MIUR del 23.11.2017 (bando concorso dirigenti scolastici);
- 06) Direttiva MIM n. 13 del 25.05.2023;
- 07) CCNI Area Istruzione e Ricerca Dirigenza Scolastica del 31.05.2023;
- 08) Dec.Dip.MIM n. 61 del 19.06.2023 e relativo allegato;
- 09) **Contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente quale DS (a.s.20.21) e scheda dell'istituto scolastico assegnato estratta dal sito web MIM “Scuola in Chiaro”;**
- 10) **Scheda dell'istituto scolastico assegnato all'esito della proc.mob. 2023/2024, estratta dal sito web MIM “Scuola in Chiaro”;**



11) Documentazione relativa alla domanda di mobilità:

1) Domanda di mobilità per cui è causa presentata dall'istante e relativi seguenti allegati:

All.1)	Curriculum vitae dell'istante, aggiornato e sottoscritto
All.2)	Copia documento di identità in corso di validità
All.3a) All.3b)	<p>Documentazione invalidità istante:</p> <p>All. 3a):</p> <p>Verbale emesso in data 11/11/2022 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità – Centro Medico Legale INPS di Benevento – riconoscimento dell'istante quale: <i>“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88”</i>;</p> <p>All. 3b):</p> <p>Verbale emesso in data 11/11/2022 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – Centro Medico Legale INPS di Benevento - riconoscimento all'istante del <i>“Grado invalidità”: “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104”</i>;</p>
All.4a) All.4b)	<p>Documentazione invalidità Guarnieri Giuseppe (padre dell'istante):</p> <p>All. 4a):</p> <p>Verbale emesso in data 25/11/2021 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – Centro Medico Legale INPS di Benevento - riconoscimento al Sig. Guarnieri Giuseppe del <i>“Grado invalidità”: “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L5.2.1992, n.104”</i>;</p>



	<p>All. 4b):</p> <p>Verbale emesso in data 25/11/2021 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità – Centro Medico Legale INPS di Benevento - riconoscimento del Sig. Guarnieri Giuseppe quale: <i>“INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L 508/88)”</i></p>
All.5)	dichiarazione sostitutiva per fruire della precedenza L. 104/92, sottoscritta dall'istante
All.6)	dichiarazione sostitutiva situazione di famiglia, sottoscritta dall'istante
All.7-a) All. 7-b)	Dichiarazioni rese dal Padre disabile dell'istante e dal fratello dell'istante.
All.8)	Copia documento di identità in corso di validità del Padre disabile dell'istante
Allegati da A) ad I): domande di mobilità interregionale per le regioni richieste	<p>All. A – domanda di mobilità interregionale per la Regione Molise</p> <p>All. B – domanda di mobilità interregionale per la Regione Lazio</p> <p>All. C – domanda di mobilità interregionale per la Regione Campania</p> <p>All. D – domanda di mobilità interregionale per la Regione Abruzzo</p> <p>All. E – domanda di mobilità interregionale per la Regione Basilicata</p> <p>All. F – domanda di mobilità interregionale per la Regione Puglia</p> <p>All. G – domanda di mobilità interregionale per la Regione</p>



	<p>Umbria</p> <p>All. H – domanda di mobilità interregionale per la Regione</p> <p>Toscana</p> <p>All. I – domanda di mobilità interregionale per la Regione</p> <p>Calabria.</p>
--	--

nonché file eml delle pec di inoltro e di avvenuta consegna della domanda ed allegati all'USR VENETO;

2) Atto di ricevuta ricezione al protocollo dell'USR VENETO;

3) File eml pec USR.VE del 05/07/2023, recante atto prot. 18722 del 05/07/2023, attestante l'avvenuto invio della domanda di mobilità del dott. Guarnieri a tutti gli UU.SS.RR. di destinazione;

12) decreti esiti mobilità a.s.23.24 USR Toscana:

1) n. 848 del 14.07.2023;

2) n. 871 del 28.07.2023;

3) n. 872 del 28.07.2023;

13) decreti esiti mobilità a.s.23.24 USR Toscana:

	USR REGIONE:	DECRETO ESITI MOBILITA'
n.1	Molise	DDG USR Molise prot. n. 64 dell' 11.07.2023
n.2	Lazio	DDG USR Lazio prot. n. 1154 del 14.07.2023
n.3	Campania	DDG USR Campania prot. n. 33368 del 13.07.2023
n.4	Abruzzo	DDG USR Abruzzo prot. n. 75 del 14.07.2023
n.5	Basilicata	DDG USR Basilicata prot. n. 98 del 14.07.2023
n.6	Puglia	DDG USR Puglia prot. n. 26150 del 15.07.2023
n.7	Umbria	DDG USR Umbria prot. n. 311 del 14.07.2023

14) Atti di reclamo e istanze accesso agli atti inviati dall'istante agli UU.SS.RR. delle Regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Umbria;

15) Riscontro UU.SS.RR.:

1. Riscontro USR LAZIO e relativi allegati;

2. Riscontro USR ABRUZZO e relativi allegati;



- 3. Riscontro USR BASILICATA e relativi allegati;**
- 4. Riscontro USR PUGLIA e relativi allegati;**
- 5. Riscontro USR UMBRIA e relativi allegati;**
- 16) DDG USR MOLISE n. 6931 del 17.07.2023;**
- 17) DDG USR MOLISE n. 67 del 18.07.2023 e Allegata Nota n. 6379 pari data;**
- 18) Prospetto permessi L. 104.92 fruiti a.s. 22.23 dal ricorrente;**
- 19) Certificati storici di famiglia e di residenza del ricorrente e del padre.**

*_*_*_*

Ai fini fiscali si dichiara che la presente procedura è di valore indeterminabile e che la stessa è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 259,00.

Lì, 17 febbraio 2024

Avv. Marco Di Paola

